



COMUNE INFORMA

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE SUGLI IMMOBILI

VERSAMENTO ANNO 2012 – PRIMA RATA

SI INFORMA LA CITTADINANZA

CHE AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA (art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, della legge 22 dicembre 2011, n. 214; articoli 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; art. 4 del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito, con modificazioni, della legge 26 aprile 2012 n. 44),

ENTRO LUNEDÌ 18 GIUGNO 2012

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA "IMU" DOVUTA PER L'ANNO 2012.

CONSIDERATA LA SITUAZIONE DI CRISI ECONOMICA CHE CONTINUA A COLPIRE IN PARTICOLARE LE FAMIGLIE E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE È IMPEGNATA NELLA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA E NELLO STUDIO DELLE ALIQUOTE DA DELIBERARE CON TUTTE LE SOLUZIONI ED AGEVOLAZIONI POSSIBILI, PUR NEI LIMITI RESTRITTIVI IMPOSTI AI COMUNI DALLA VIGENTE NORMATIVA SOPRA CITATA.

SI PRECISA CHE È LA LEGGE DELLO STATO CHE PRESCRIVE CHE I CONTRIBUENTI - TENUTI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUI BENI IMMOBILI ASSOGGETTATI ALL'IMU - DEVONO PROVVEDERE AL VERSAMENTO DELL'ACCONTO DELL'IMPOSTA NEI TERMINI, CON LE ALIQUOTE E LE MODALITÀ INDICATE DALLA NORMATIVA STATALE, INDIPENDENTEMENTE DA QUANTO SARÀ DELIBERATO DAL COMUNE.

Questa pagina di "Comune informa" si limita ad illustrare le principali nozioni relative alle abitazioni.

Per approfondimenti della normativa e per ogni chiarimento sono disponibili presso l'Ufficio Tributi apposite schede e la circolare esplicativa emanata dal Ministero dell'Economia - Dipartimento Finanze.

- PRIMA RATA DI ACCONTO PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE E PER LE RELATIVE PERTINENZE : L'ALIQUOTA "IMU" è PARI ALLO 0,40 PER CENTO (4 PER MILLE).

PER ABITAZIONE PRINCIPALE si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come **unica unità immobiliare**, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.

Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le **unità immobili classificate** nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte). È possibile associare all'abitazione **una sola unità per categoria**, fino ad un **massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria catastale diversa.**

LA DETRAZIONE DI EURO 200,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e **in caso di possesso da parte di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura e non in proporzione alla quota di possesso.**

LA SUDETTA DETRAZIONE È MAGGIORATA DI 50,00 EURO per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; **l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400,00.**

PER L'ANNO 2012, il pagamento per ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE potrà essere effettuato:

- **in 2 rate** (prima rata, 50 %, entro 18 giugno – seconda rata a conguaglio entro 17 dicembre);
- **in 3 rate** (prima rata, un terzo, entro 18 giugno – seconda rata, un terzo, entro 17 settembre – terza rata, a conguaglio, entro 17 dicembre).

- LA PRIMA RATA DI ACCONTO PER LE SECONDE CASE DOVRÀ ESSERE CALCOLATA con L'ALIQUOTA STABILITA DALLLO STATO PARI AL 0,76 PER CENTO (7,6 PER MILLE)

Entro il 17 dicembre dovrà poi essere effettuato il conguaglio sulla base dell'aliquota definitivamente stabilita dal Comune.

- LA PRIMA RATA DI ACCONTO PER I FABBRICATI RURALI STRUMENTALI è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base (0,20%) e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata.